Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 luglio 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, Via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1957, n. 487.

Ricostituzione del comune di Orciano Pisano, in provincia di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2048, con il quale i comuni di Santa Luce e di Orciano Pisano furono riuniti in unico Comune, denominato « Santa Luce Orciano »;

Viste le istanze in data 6, 26 febbraio e 20 novembre 1955, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti e degli elettori del cessato comune di Orciano Pisano ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Santa Luce Orciano in data 14 dicembre 1954, n. 59, ed in data 29 agosto 1956, n. 45; della Deputazione provinciale in data 9 maggio 1946, n. 200, e del Consiglio provinciale di Pisa in data 8 ottobre 1956, n. 72/4, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 gennaio 1957, n. 57;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Orciano Pisano, in provincia di Pisa, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Al comune di Santa Luce Orciano è restituita l'antica denominazione di Santa Luce.

Art. 2.

Il Prefetto di Pisa, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Santa Luce ed il ricostituito comune di Orciano Pisano, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Santa Luce Orciano alla data del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Santa Luce Orciano, che sarà inquadrato negli organici del comune di Orciano Pisano, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1957

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 138. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. 488.

Ricostituzione del comune di Cavagnolo, in provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 febbraio 1928, n. 418, con il quale i comuni di Brusasco, Brozolo, Cavagnolo e Marcorengo, in provincia di Torino, furono riuniti in unico Comune denominato « Brusasco Cavagnolo »;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 85, con il quale il comune di Brozolo è stato ricostituito;

Viste le istanze 15, 29 maggio e 5 giugno 1955, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del cessato comune di Cavagnolo ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Brusasco Cavagnolo in data 30 ottobre 1955, n. 222, 28 ottobre 1956, n. 78 e 17 febbraio 1957, n. 10; del Consiglio provinciale di Torino in data 31 gennaio 1956, n. 8/836 e 1° aprile 1957, n. 5/3831, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 febbraio 1957, numero 163;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Cavagnolo, in provincia di Torino, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Al Comune risultante per effetto della ricostituzione del comune di Cavagnolo è attribuita la denominazione di Brusasco.

Art. 2.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Brusasco ed il ricostituito comune di Cavagnolo, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Brusasco Cavagnolo alla data del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Brusasco Cavagnolo, che sarà inquadrato negli organici del comune di Cavagnolo, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1957

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 136. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. 489.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 81. — E' modificato come segue:

« Non sono consentite abbreviazioni di corso. E' fatta eccezione per gli assistenti universitari di ruolo, incaricati, supplenti, straordinari e volontari nelle rispettive specialità ai quali è consentita:

a) l'iscrizione al secondo anno direttamente senza esame di ammissione per gli assistenti ordinari;

b) l'iscrizione al secondo anno previo esame favorevole di ammissione per gli assistenti, incaricati, supplenti, straordinari e volontari ».

Art. 95. — E' modificato come segue:

« Il direttore di ciascuna scuola di specializzazione è di diritto il professore di ruolo o fuori ruolo che copre la cattedra da cui si intitola la scuola. Nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo il direttore è nominato dalla Facoltà di medicina e chirurgia che lo sceglie fra i propri componenti ».

Il titolo del capo III « Scuola di specializzazione in clinica delle malattie infettive e parassitarie » cambia denominazione in « Scuola di specializzazione in clinica delle malattie infettive e tropicali ».

Di conseguenza gli articoli 108, 112, 113 relativi alla suddetta scuola risultano così modificati:

Art. 108. — « La scuola di specializzazione in clinica delle malattie infettive e tropicali conferisce il diploma di specialista in malattie infettive e tropicali ».

Art. 112. — « Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

Primo anno:

Insegnamenti fondamentali:

1) Clinica delle malattie infettive e tropicali (biennale);
2) Anatomia patologica delle malattie infettive e tropicali;
3) Batteriologia e sierologia;
4) Protozoologia;
5) Elmintologia ed entomologia;
6) Chemioterapia.

Secondo anno:

Insegnamenti fondamentali:

1) Clinica delle malattie infettive e tropicali (biennale);
2) Clinica neuropsichiatrica, in rapporto alle malattie infettive e tropicali ed all'igiene coloniale;
3) Clinica oculistica, in rapporto alle malattie infettive e tropicali ed all'igiene coloniale;
4) Clinica ostetrica e ginecologica, in rapporto alle malattie infettive e tropicali ed all'igiene coloniale;
5) Igiene coloniale e profilassi delle malattie infettive.

Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche.

Art. 113. — « L'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del primo e deve aver superato almeno gli esami di anatomia patologica delle malattie infettive e tropicali, di batteriologia e sierologia e di chemioterapia ».

Gli articoli 118 e 119, relativi alla scuola di specializzazione in clinica ostetrico-ginecologica sono modificati come segue:

Art. 118. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

Primo anno:

Insegnamenti fondamentali:

1) Fisiologia della gravidanza, del parto e del puerperio;
2) Esame clinico della gravida;
3) Nozioni applicate di laboratorio.

Insegnamenti complementari:

1) Anatomia pelvi-genitale.

Secondo anno:

Insegnamenti fondamentali:

1) Semeiotica ostetrica e ginecologica;
2) Fisiopatologia della gravidanza e del puerperio;
3) Puericultura prenatale e postnatale;
4) Operazioni ostetriche.

Insegnamenti complementari:

1) Farmacologia applicata;
2) Immunologia.

Terzo anno:

Insegnamenti fondamentali:

1) Clinica ostetrica e ginecologica (biennale);
2) Patologia ostetrica;
3) Patologia ginecologica;
4) Roentgendiagnostica e roentgenradiumterapia; altre terapie fisiche della branca;
5) Terapia ostetrico-ginecologica.

Insegnamenti complementari:

1) Anatomia patologica applicata.

Quarto anno:

Insegnamenti fondamentali:

1) Clinica ostetrica e ginecologica (biennale).

Insegnamenti complementari:

1) Nozioni di urologia applicata;
2) Igiene e legislazione sanitaria applicata;
3) Malattie infettive e gravidanza;
4) Le psicosi e le psiconeurosi in rapporto con le funzioni genitali muliebri.

Art. 119. — L'allievo per essere ammesso al corso immediatamente superiore deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza del corso e deve avere almeno superato i seguenti esami:

Per essere ammesso al secondo anno gli esami di fisiologia della gravidanza, del parto e del puerperio.

Per essere ammesso al terzo anno, gli esami di semeiotica ostetrica e ginecologica, di fisiopatologia della gravidanza, del puerperio e di operazioni ostetriche.

Per essere ammesso al quarto anno gli esami di patologia ostetrica, di patologia ginecologica e di terapia ostetrico-ginecologica.

L'art. 124, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia e terapia fisica, è modificato come segue:

Art. 124. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

Primo anno:

Insegnamenti fondamentali:

1) Fisica delle radiazioni;
2) Tecnica e metodologia roentgendiagnostiche;
3) Tecnica e metodologia roentgen-radium-isotopoterapiche;
4) Radiobiologia;
5) Semeiotica generale radiologica.

Secondo anno:

Insegnamenti fondamentali:

1) Semeiotica generale radiologica;
2) Quadri clinico-radiologici delle malattie interne ed applicazioni terapeutiche;
3) Quadri clinico-radiologici delle malattie chirurgiche ed applicazioni terapeutiche;
4) Roentgen-radium-isotopoterapia clinica;
5) Terapia fisica.

Insegnamenti complementari:

1) Legislazione e deontologia professionale radiologiche.

Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche.

Dopo l'art. 145 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della « Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni » presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 146. — La scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni conferisce il diploma di specialista in medicna legale e delle assicurazioni.

Art. 147. — La scuola ha sede presso l'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 148. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 149. — La scuola ha la durata di due anni.

Art. 150. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

Primo anno:

Insegnamenti fondamentali:

1) Medicina legale generale;
2) Nozioni generali di diritto;
3) Tanatologia e tecnica delle autopsie medico-legali;
4) Lesività medico-legale (biennale);
5) Ematologia ed altre indagini del laboratorio medico-legale;
6) Anatomia e istologia patologica applicate alla medicina legale;
7) Assicurazione malattia; assicurazione invalidità, vecchiaia e tubercolosi.

Secondo anno:

Insegnamenti fondamentali:

1) Medicina legale applicata al diritto civile, penale e canonico;
2) Lesività medico-legale (biennale);
3) Semeiotica medico-legale e tecnica delle valutazioni;
4) Tossicologia forense e del lavoro;
5) Ostetricia forense;
6) Psicologia e psichiatria forense;
7) Antropologia criminale;
8) Assicurazioni infortuni e malattie professionali;
9) Medicina legale militare e pensionistica.

I corsi sono integrati da: esercitazioni, sotto forma di due anni di internato obbligatorio nell'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni; da conferenze su argomenti di medicina legale e di medicina assicurativa; da visite a stabilimenti industriali, istituti di prevenzione e di pena, ecc.

Art. 151. — L'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo deve aver superato tutti gli esami del primo anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1957

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 132. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. 490.

Inclusione parziale dell'abitato di Villa San Sebastiano, in comune di Tagliacozzo, in provincia di L'Aquila, fra quelli da trasferirsi a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 644, emesso nell'adunanza del 9 aprile 1957;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Villa San Sebastiano, frazione del comune di Tagliacozzo, in provincia di L'Aquila, limitatamente alla zona indicata in rosso nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1957

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 111. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. 491.

Erezione in ente morale della Cassa comunale di credito agrario di Nule (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la richiesta formulata dal Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza della Sezione terza del 26 marzo 1957, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' eretta in ente morale la Cassa comunale di credito agrario di Nule (Sassari).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1957

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 131. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 492.

Approvazione della variante al piano particolareggiato della città di Firenze per la zona Bellariva ovest, compresa tra le vie Aretina e Bellariva, il torrente Africo e il fiume Arno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170, con il quale venne approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Firenze;

Visto il regio decreto 21 maggio 1931, con il quale venne approvato il piano particolareggiato relativo alla zona compresa tra via Aretina, via Bellariva, torrente Africo ed il fiume Arno;

Vista la domanda in data 11 maggio 1956, con la quale il Sindaco di Firenze, in base a delibera consiliare n. 2157/537/C del 18 novembre 1955, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 28 marzo 1956, ha chiesto l'approvazione di un progetto di variante al piano particolareggiato per la zona Bellariva ovest, compresa tra le vie Aretina e Bellariva, il torrente Africo e il fiume Arno;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che la variante proposta consiste essenzialmente nell'allargamento da m. 16 a m. 22 della via Francesco De Sanctis;

Considerato che il progetto presentato dal Comune appare meritevole di approvazione, perchè idoneo a migliorare le comunicazioni tra la zona sud-est e la zona nord della città, nonchè quelle con il Campo di Marte e con la zona ospedaliera, conformemente alla impostazione data dal nuovo piano regolatore generale, attualmente allo studio;

Considerato, peraltro, che, ove il Comune intenda provvedere alla costruzione di un ponte sull'Arno in prosecuzione della ampliata via De Sanctis, si renderà necessario prevedere la formazione di uno slargo verso il fiume all'imbocco del ponte stesso, tenendo presenti le esigenze di carattere idraulico del terreno e quelle estetiche dell'ambiente;

Che, pertanto, la forma definitiva dello slargo in parola dovrà essere precisata in sede di progetto del ponte di cui trattasi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visti i voti n. 1950 e n. 89, emessi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 24 settembre 1956 e del 19 gennaio 1957;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato, con la prescrizione di cui in narrativa, il progetto di variante al piano particolareggiato di esecuzione della zona Bellariva ovest, compresa tra via Aretina, via Bellariva, torrente Affrico e fiume Arno, vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:1000, in una relazione, in un piano parcellare in scala 1:1250, in una pianta corografica in scala 1:5000 e in un elenco delle proprietà interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1957

GRONCHI

SEGNI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 135. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 493.

Inclusione parziale dell'abitato di Serra de' Conti, in provincia di Ancona, fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 160/2282, emesso nell'adunanza del 9 aprile 1957;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Serra de' Conti, in provincia di Ancona, limitatamente alla zona sud-est, indicata in giallo nell'annessa planimetria in data 6 luglio 1956, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1957

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 113. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo;
Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Bergamo n. 20606 in data 17 giugno 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del segretario sig. Mainardi Mario, funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, e attualmente in aspettativa per motivi di famiglia, con il consigliere di seconda classe dott. Verga Nunzio;
Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il consigliere di seconda classe dott. Verga Nunzio è chiamato a far parte, quale funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, della Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo, in sostituzione del segretario sig. Mainardi Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1957

Il Ministro: GUI

(4054)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa produttori agricoli « San Salvatore », con sede in Orotelli, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 giugno 1957, la Società cooperativa produttori agricoli « San Salvatore », con sede in Orotelli (Nuoro), costituita con atto del notaio dott. Giacomo Satta il 15 aprile 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Raffaele Senes.

(4075)

Revoca degli amministratori e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di produzione e lavoro « Grande Achille », con sede in Napoli, e nomina del commissario. (Rettifica).

Nel decreto Ministeriale in data 8 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 22 giugno 1957, riguardante la revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro « Grande Achille », con sede in Napoli, dopo « la revoca degli amministratori » devono aggiungersi le parole « e del Collegio dei sindaci ».

(4058)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

Corso dei cambi del 5 luglio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,88	624,68	624,80	624,77	—	624,85	624,95	624,85	624,85
$ Can.	655,50	655,375	655,25	655,50	655 —	—	655,625	655,72	655,50	655,75
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,78	145,72	145,81	—	145,74	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90 —	90,03	90,02	90,01	90 —	—	90,01	90 —	90,01	90 —
Kr. N.	87,15	87,15	87,16	87,17	87,30	—	87,21	87,20	87,13	87,15
Kr. Sv.	120,32	120,36	120,23	120,21	120,25	—	120,17	120,50	120,35	120,35
Fol.	163,46	163,50	163,48	163,52	163,40	—	163,53	163,60	163,47	163,45
Fr. B.	12,425	12,425	12,48	12,4275	12,425	—	12,4325	12,45	12,42	12,425
Fr. Fr.	177,47	177,50	177,48	177,52	177,58	—	177,52	177,40	177,48	177,50
Fr. Sv. acc.	142,60	142,62	142,68	142,685	142,60	—	142,70	142,75	142,58	142,65
Lst.	1741 —	1741,625	1741 —	1742 —	1741,50	—	1741,875	1741 —	1741 —	1741,50
Dm. occ.	149 —	148,98	149 —	149,05	149,05	—	149,03	149 —	148,99	149 —
Scell. Aust.	24,08	24,07	24,08	24,09	24,10	—	24,085	24,10	24,08	24,08

Media dei titoli del 5 luglio 1957

Rendita 3,50 % 1906	65,225
Id. 3,50 % 1902	56,175
Id. 5 % 1935	90,725
Redimibile 3,50 % 1934	79,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,20
Id. 5 % 1936	94,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,30

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 luglio 1957

1 Dollaro USA	624,825
1 Dollaro canadese	655,562
1 Franco svizzero lib.	145,73
1 Corona danese	90,01
1 Corona norvegese	87,19
1 Corona svedese	120,19
1 Fiorino olandese	163,525

1 Franco belga	12,43
100 Franchi francesi	177,52
1 Franco svizzero acc.	142,692
1 Lira sterlina	1741,937
1 Marco germanico	149,04
1 Scellino austriaco	24,087

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute semestrali di titoli del Debito pubblico

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 26.

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevute semestrali scadenza 1° luglio 1955 e seguenti, fino e compreso quello 1° luglio 1956, relativi al buono del Tesoro novennale 5 % (1961) n. 1613 di L. 55.000, capitale nominale intestato a Castiglione Maddalena moglie di Bucco Alberto, domiciliato in Città Sant'Angelo (Pescara), vincolato per dote.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e n. 485, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si rende noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento delle dette semestralità a chi di diritto.

Roma, addì 27 giugno 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(4042)

Diffida per smarrimento di secondo mezzo foglio compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 18.

E' stato denunciato lo smarrimento di secondo mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato Cons. 3,50 % 1906 n. 407042 per l'annua rendita di L. 3.741,50 a favore di Galli Bruno fu Ambrogio, domiciliato a Sondrio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai sensi dell'art 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 22 febbraio 1957

(1386) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso di rettifica

Nei decreti Presidenziali di conferimento di decorazioni al valore di marina e di benemerenza marinara, pubblicati a pag. 2334, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 21 giugno 1957, ove è detto « AL VALOR MILITARE » leggasi « AL VALOR DI MARINA ».

(4082)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 7 gennaio 1956.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1956, con il quale venne indetto un concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 28 luglio 1956, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visti i propri decreti in data 24 novembre 1956, 16 dicembre 1956 e 13 febbraio 1957, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 1° dicembre 1956, n. 321, del 21 dicembre 1956 e n. 47 del 20 febbraio 1957, con i quali furono recate varianti alla composizione di detta Commissione;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 10 giugno 1957, con il quale la Commissione stessa venne integrata;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formali della Commissione stessa;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto col richiamato decreto 7 gennaio 1956:

1. Bellini Piero . . . . . punti 27,500
2. Melito Pasquale . . . . » 26,775
3. Gallina Edmondo . . . . » 25,425
4. Liguori Pasquale . . . . » 24,100
5. Colella Luigi . . . . » 24,075
6. Raimondi Lelio . . . . » 23,830
7. Pes Giorgio . . . . » 23,350
8. Ridolfi Francesco . . . . » 23,300
9. Scotto Marcello . . . . » 22,835
10. Merolla Fausto . . . . » 22,725
11. Novelli Novello . . . . » 22,625
12. Conte Italo . . . . » 22,425
13. Troccoli Antonio . . . . » 22,380
14. Moretti Bruno . . . . . » 22,350
15. Salvati Giacomo . . . . » 22,010
16. Riccio Amleto . . . . » 21,835
17. Dell'Orfano Gaetano . . . . . . » 21,725
18. Primerano Amedeo . . . . » 21,660
19. Guccione Vittorio . . . . » 21,550
20. Contenti Antonio . . . . » 21,385
21. Storaci Carmelo . . . . » 21,175
22. Burghignoli Italo . . . . » 21,150
23. Valente Michelangelo . . . . . . » 20.900
24. Fulli Sergio . . . . . . » 20,730
25. Varese Giorgio . . . . » 20,630
26. Nardizzi Vincenzo . . . . . punti 20,275
27. Calamaro Gaetano . . . . . » 20,185
28. Maresca Rosario . . . . » 20,050
29. D'Orso Ugo . . . . » 19,975

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1. Bellini Piero
2. Melito Pasquale
3. Gallina Edmondo
4. Liguori Pasquale
5. Colella Luigi
6. Raimondi Lelio
7. Pes Giorgio
8. Ridolfi Francesco
9. Scotto Marcello
10. Merolla Fausto
11. Novelli Novello
12. Conte Italo
13. Troccoli Antonio
14. Moretti Bruno
15. Salvati Giacomo
16. Riccio Amleto
17. Dell'Orfano Gaetano
18. Primerano Amedeo
19. Guccione Vittorio
20. Contenti Antonio
21. Storaci Carmelo
22. Burghignoli Italo
23. Valente Michelangelo
24. Fulli Sergio
25. Varese Giorgio
26. Nardizzi Vincenzo
27. Calamaro Gaetano
28. Maresca Rosario
29. D'Orso Ugo.

Il presente decreto sarà comunicato per il visto e per la registrazione, al competente magistrato della Corte e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1957

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1957
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 317. — TEMPESTA

(4115)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 408 e n. 409 Div. 3/1 in data 19 gennaio 1957, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso per titoli ed esami a otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1955;

Considerato che, a seguito di rinuncia del sanitario regolarmente interpellato a norma di legge, è rimasta vacante e disponibile la condotta medica consorziale di Pozzo d'Adda - Basiano Grezzago Masate Trezzano Rosa;

Ritenuta pertatnto la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta medica consorziale secondo l'ordine di graduatoria del concorrente interessato, il quale, interpellato a norma di legge, ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Della Sala Generoso è assegnato alla condotta medica consorziale di Pozzo d'Adda Basiano Grezzago Masate Trezzano Rosa.

Il sindaco del comune di Pozzo d'Adda, quale capo Consorzio, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 25 giugno 1957

Il prefetto: LIUTI

(4081)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.